



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA – PER IL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - CIG 7757773CCA

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di prestazioni socio-assistenziali a favore degli utenti residenti nel Comune di Piovene Rocchette che usufruiscono del servizio integrato di assistenza.

Il servizio integrato di assistenza è costituito dall'insieme delle attività di natura sociale atte a soddisfare le esigenze dei soggetti di qualsiasi età, con particolare riferimento alle persone sole o anziane, effettuate con interventi a domicilio o presso il centro diurno - centro servizi comunale.

Il Comune di Piovene Rocchette è titolare dei servizi socio-assistenziali, assistenza domiciliare sociale (SAD) e del Centro Diurno e mantiene la titolarità della funzione, di indirizzo e della presa in carico dell'utente al fine di assicurare unitarietà degli interventi e conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale. In particolare provvederà con proprio personale:

- a) all'analisi della domanda generale riferita ai servizi oggetto dell'appalto;
- b) alla programmazione degli stessi su base temporale;
- c) alla valutazione dei casi riconducibili ai servizi;
- d) alla verifica degli interventi;
- e) alla determinazione in ordine alle prestazioni con riferimento all'utenza (eventuale cessazione, modifiche, ecc.);

La Stazione Appaltante, attraverso il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Piovene Rocchette o suo delegato, si impegna altresì ad una continua collaborazione con il Coordinatore o con il Responsabile dei servizi socio-assistenziali della Cooperativa, al fine di un ottimale svolgimento delle attività.

La Stazione Appaltante può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli alle condizioni indicate nel presente capitolato.

In ogni caso la Stazione Appaltante esercita le funzioni di controllo sui seguenti interventi ed attività:

- a) sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto a carico della Cooperativa;
- b) sulle prestazioni erogate dagli operatori;
- c) sul livello qualitativo delle prestazioni;
- d) sul grado di soddisfazione dell'utente.

Sono in capo all'Assistente Sociale comunale:

- a) la valutazione e la diagnosi dello stato di bisogno e della sua evoluzione nel tempo;
- b) la definizione del primo piano assistenziale per la persona e della compartecipazione ai successivi;
- c) la presa in carico dell'utente per l'avvio delle prestazioni approvate;
- d) il controllo, la verifica del piano assistenziale per ciascuna persona e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In particolare la Cooperativa dovrà svolgere i seguenti servizi:

A. ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) è un sistema complesso di servizi alla persona che si articola nel modo seguente:

- servizio pasti caldi a domicilio: la consegna è a carico dell'Aggiudicatario. Il confezionamento dei pasti è a carico della Cooperativa qualora il personale comunale incaricato sia assente.

L'Amministrazione mette a disposizione n. 40 valigette termiche (grandi n. 30 e piccole n. 10); in caso di rottura o malfunzionamento le stesse saranno sostituite a cura della Cooperativa.

La consegna a domicilio dei pasti deve avvenire con automezzo messo a disposizione dalla Cooperativa, adeguato al trasporto pasti, secondo le disposizioni legislative in materia "trasporto alimenti".

Il servizio è articolato dal lunedì al venerdì, n. 2 operatori per circa 1 ora al giorno dalle ore 11:30 alle ore 12:30 a seconda delle richieste da parte del Comune. Si richiede personale in possesso di patente di guida tipo B nonché di titolo di studio e formazione idonea per la prestazione richiesta e conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

- igiene ambientale
- igiene personale
- commissioni e spese
- trasporto e accompagnamento utenti fuori Comune per necessità varie
- servizio lavanderia

Il SAD persegue le seguenti finalità:

- offrire ad ogni persona, temporaneamente o permanentemente, in situazioni di ridotta autonomia, un supporto per la conduzione della vita quotidiana al fine di garantire il mantenimento a domicilio, ritardando o evitando l'istituzionalizzazione, anche in integrazione con i servizi sanitari;
- contribuire alla prevenzione di situazioni di disagio e di isolamento supportare la funzione assistenziale della famiglia laddove all'interno del nucleo sia presente una persona non autosufficiente;
- stimolare nella persona il mantenimento delle autonomie residue ed i suoi interessi affiancandosi a lei nello svolgimento delle attività;
- garantire l'autodeterminazione della persona, aiutandola a compiere le sue scelte nel rispetto dei suoi valori;
- sostenere la funzione della famiglia garantendo interventi di supporto nei confronti di adulti e o di minori in difficoltà in integrazione con i servizi socio sanitari territoriali.

B. CENTRO DIURNO – CENTRO SERVIZI

Il centro Diurno è un servizio di tipo collettivo, a carattere diurno, a supporto della domiciliarità.

Fornisce, in attuazione delle disposizioni legislative regionali, interventi sociali alle persone anziane autosufficienti individuate dal Servizio sociale comunale.

La struttura ha come finalità quella di:

- ritardare l'istituzionalizzazione e il decadimento psicofisico dell'anziano;
- di fornire sostegno e sollievo alle persone anziane e alle loro famiglie;
- concorrere al mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente familiare e sociale.

Il Servizio di propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

- promuovere la salute
- promuovere la socializzazione, la partecipazione sociale e l'aggregazione degli anziani stimolandone l'attività intellettuale e fisica;
- mantenere il più possibile le abilità residue e l'autosufficienza con continuità nell'eventuale progetto assistenziale a domicilio;
- stimolare l'uscita dall'isolamento sociale e permettere un miglior uso del tempo libero a disposizione;
- partecipare propositivamente e quindi attivamente alla vita della comunità.

Si specificano le attività da garantire e da intendersi come prestazioni minime a carattere qualitativo e quantitativo, richieste per l'organizzazione e la gestione dei servizi oggetto dell'appalto:

- a) apertura, custodia e chiusura del centro diurno
- b) assistenza tutelare alla persona, consistente in attività assistenziali e occupazionali, di animazione e socializzazione, esemplificabile nelle seguenti attività:
 - b.1 aiuto nell'igiene personale quotidiana ed effettuazione del bagno settimanale per gli anziani che siano impossibilitati a farlo nel proprio domicilio;
 - b.3 aiuto nell'assunzione dei pasti, per una corretta alimentazione;
 - b.2 svolgimento di attività manuali per mantenere l'autonomia personale del soggetto;

- b.3 individuazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti allo scopo di mantenimento, nell'utente, delle capacità psichiche, sensoriali e motorie residue;
- b.4 la continuità delle necessarie cure su prescrizione del medico, consistenti anche nell'eventuale somministrazione della terapia con l'ausilio delle strutture sanitarie di base;
- b.5 la distribuzione dei pasti forniti dal comune e, se necessaria, l'assistenza individuale nella somministrazione;
- b.6 la preparazione e somministrazione della colazione e della merenda giornaliera;
- b.7 il riordino quotidiano dei locali;

Caratteristiche del Servizio

Il Centro Diurno è funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Per la durata dell'appalto è prevista la presenza in qualità di coordinatore di una unità di personale comunale.

La cooperativa aggiudicataria dovrà garantire la presenza di personale adibito al servizio socio-assistenziale, con la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS), ad integrazione dei servizi di assistenza agli ospiti del centro diurno.

Gli Operatori Socio-Sanitari, adibiti ai servizi del centro diurno e del servizio domiciliare, dovranno partecipare agli incontri di programmazione e di verifica del servizio indetti dall'Assistente sociale coordinatrice dei servizi.

Gli orari e i turni del personale potranno subire modificazioni in base alle esigenze di servizio ed in relazione alla presenza o meno di volontari che possano fungere da supporto.

Il centro diurno sarà funzionante per l'intero arco dell'anno ad eccezione delle festività religiose e civili nel rispetto del piano delle attività definito annualmente dalla Giunta comunale e comunicato alla cooperativa entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE

Per l'attività oggetto del presente capitolato la Cooperativa dovrà fornire personale nella quantità, con la qualifica professionale e con il rapporto di lavoro di seguito specificati:

A. ASSISTENZA DOMICILIARE

Uno o più operatori sulla base delle seguenti prestazioni teoriche:

1. assistenza domiciliare con automezzo: n. 30 ore settimanali
2. assistenza domiciliare con automezzo in giorno festivo: n. 1 ora mensile;
3. recapito pasti a domicilio con automezzo: n. 10 ore settimanali;
4. trasporto e accompagnamento utenti per commissioni varie anche fuori comune: n.1 ora settimanale
5. servizio lavanderia per chilogrammo di vestiario lavato, stirato, riattato: media annua kg.50;

Il fabbisogno effettivo delle prestazioni è rilevato secondo un programma concordato con l'Amministrazione comunale sulla base delle effettive esigenze degli utenti. Il fabbisogno indicato ai numeri da 1 a 5, pertanto, non costituisce uno standard minimo di prestazioni, in quanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere interventi in misura inferiore o superiore a quelli indicati, fermo restando il prezzo unitario offerto.

La cooperativa aggiudicataria dovrà garantire la presenza di personale adibito al servizio domiciliare, con la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS).

Per gli spostamenti l'operatore dovrà essere automunito.

Il personale assegnato al servizio deve avere almeno un anno di esperienza in servizio di assistenza domiciliare o in strutture semi-residenziali per anziani.

Tale servizio è funzionante per dodici mesi all'anno ed è svolto, di norma, su cinque giorni settimanali.

A seguito di specifica valutazione del servizio sociale comunale e del verificarsi di situazioni di particolare necessità il servizio potrebbe essere attivato anche nelle ore serali e nei giorni prefestivi e festivi. Potrà inoltre venire richiesto di attivare interventi ripetuti durante il giorno a favore della stessa persona.

Situazioni socio-sanitarie di particolare gravità potranno inoltre necessitare di servizi con la presenza di due operatori contemporaneamente, anche nel rispetto delle norme di sicurezza e degli standard qualitativi del servizio.

La Cooperativa dovrà garantire l'attivazione del servizio entro un lasso di tempo che va da un minimo di tre giorni lavorativi ad un massimo di cinque giorni lavorativi per le situazioni particolarmente complesse nelle modalità di erogazione del servizio stesso. I tempi di attivazione decorrono dalla data di presentazione della richiesta da parte del servizio sociale comunale.

In situazioni valutate come urgenti (es. dimissioni ospedaliere, urgenza sociale, ecc.), con analisi condivisa tra la Stazione Appaltante e la Cooperativa, i tempi di attivazione potranno ridursi ad un giorno dal momento della segnalazione. In questo caso, per assicurare l'attivazione nei tempi richiesti, la Cooperativa potrà ricorrere in via eccezionale e come ultima soluzione ad operatori in quel momento disponibili, anche se non saranno quelli di riferimento per la persona.

All'occorrenza la Cooperativa dovrà fornire anche il materiale e le apparecchiature per la pulizia non in possesso degli utenti del servizio.

B. CENTRO DIURNO – CENTRO SERVIZI

N. 3 – 4 operatori, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, con la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS), per un monte ore complessivo non inferiore a 55 ore settimanali, pari a presunte 2.581 ore (per 43 sett) anche per ovviare ad eventuali imprevisti di servizio.

In relazione alle esigenze del servizio e agli interventi ad integrazione del personale comunale, dedotte sulla base del numero degli ospiti ammessi a fruizione e delle loro necessità assistenziali nonché alla presenza in servizio del proprio personale, il Comune potrà chiedere l'inserimento di ulteriori OSS con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. In tale caso il prezzo orario rimarrà invariato.

Il personale assegnato al servizio deve avere almeno un anno di esperienza in servizio di assistenza domiciliare o in strutture semi-residenziali per anziani.

Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità ed uniformità dei servizi di cui ai punti A. e B., la Cooperativa dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere i fenomeni di turn over degli operatori.

Le ferie degli operatori dovranno essere attentamente programmate al fine di evitare disservizi e di ridurre l'impatto sull'utenza. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (ferie, aspettative, ecc.) deve avvenire dal primo giorno di assenza degli stessi.

La Cooperativa si impegna a sostituire i propri operatori dal primo giorno di assenza, anche nel caso di assenze per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni, ecc.). Di tutte le assenze e delle relative sostituzioni deve essere data sollecita comunicazione al responsabile della Stazione Appaltante. La Cooperativa è tenuta ad utilizzare per le sostituzioni personale in possesso del titolo professionale richiesto.

La richiesta di attivazione, modifica e variazione delle prestazioni e/o della dotazione di personale qualificato, è inoltrata alla cooperativa con congruo anticipo e comunque con un preavviso non inferiore a 5 giorni.

La Cooperativa trasmette l'elenco nominativo del personale e garantisce che lo stesso è in possesso dei rispettivi attestati professionali relativi alla qualifica. La Cooperativa è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'elenco e a sostituire il personale giudicato inidoneo per incapacità professionale o per comportamenti non confacenti alla natura del servizio.

All'interno del centro diurno - centro servizi, il Comune potrà impiegare volontari e giovani in servizio civile organizzati nelle loro attività dalla coordinatrice del servizio. Essi svolgono la propria opera in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

ART. 3 DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto decorre dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2019.

la Cooperativa avrà tuttavia l'obbligo di continuare il servizio, alle condizioni convenute, fino quando il Comune non avrà provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad €. 87.000,00 I.V.A. esclusa.

ART. 4 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Cooperativa di cedere in tutto o in parte l'oggetto del contratto sotto pena di risoluzione dello stesso e perdita della cauzione, nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.

La cessione e qualsiasi atto diretto a nasconderla, faranno sorgere nell'Ente appaltante il diritto a sciogliere anticipatamente il contratto senza ricorsi ad atti giudiziari, e ad effettuare l'esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 5 SUBAPPALTO

È fatto espresso divieto alla Cooperativa di subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto dell'appalto sotto pena di automatica risoluzione del contratto e rifusione all'Ente dei conseguenti danni e spese.

ART. 6 AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di variare, ridurre o aumentare l'entità del servizio di ristorazione e di distribuzione dei pasti con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, senza che da parte della Cooperativa possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla Cooperativa, entro un termine non inferiore a 10 giorni dal l'inizio dell'anno scolastico, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

ART. 7 CAUZIONE A GARANZIA DEL SERVIZIO

La Cooperativa a garanzia dei patti contrattuali, è tenuta a stipulare apposita polizza fidejussoria (cauzione definitiva), pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, stipulata con ente bancario o con società assicuratrice che dovrà contenere la seguente frase: "la presente polizza avrà efficacia sino al momento della restituzione dell'originale di polizza da parte del beneficiario o, in sostituzione, dichiarazione liberatoria dello stesso". La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante.

La cauzione è adeguata annualmente in rapporto alle variazioni del corrispettivo annuo e sarà svincolata solo su autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della Cooperativa, la cauzione sarà totalmente incamerata dall'amministrazione comunale.

La Cooperativa ha l'obbligo di firmare il contratto nel giorno e nell'ora che sarà indicata a mezzo di comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, il comune ha facoltà di affidare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, previo incameramento della cauzione a garanzia dei danni subiti, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti non coperti dalla cauzione.

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio avviene con frequenza mensile e pertanto dovranno essere specificatamente fatturati i prezzi offerti in sede di gara, comprensivi di ogni obbligo od onere che gravi sull'affidataria a qualunque titolo per ciascuno dei servizi. Le fatture dovranno essere corredate dalle schede di rendicontazione per ciascun servizio fornito nel periodo di riferimento fatturato.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con atto dispositivo dal Responsabile del Servizio corredato dalle fatture debitamente liquidate, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previo verifiche di legge.

ART. 9 - VERIFICHE PERIODICHE, CONTROLLI E REPORT DEI SERVIZI

La Cooperativa predisporrà una relazione annuale riguardante gli effettivi costi d'impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione relativamente agli interventi oggetto del presente capitolato.

La Cooperativa è tenuta ai seguenti specifici momenti di verifica :

- incontri del Responsabile dei Servizi Sociali, o suo delegato;
- con i responsabili della Cooperativa , per la valutazione degli aspetti tecnici, organizzativi, gestionali dei servizi.

Il personale preposto al controllo del servizio provvede a segnalare la non conformità mediante comunicazione formale.

Il Comune si riserva di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalla Cooperativa, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse.

Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili della Cooperativa e le relative valutazioni conclusive sono comunicate per iscritto alla Cooperativa stessa. Nel corso delle predette verifiche possono essere coinvolte Associazioni dell'utenza e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti.

L'Ente farà pervenire per iscritto alla Cooperativa affidataria le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 15 giorni solari consecutivi, (o in casi di motivata urgenza anche in un termine inferiore) decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione la Cooperativa affidataria sarà tenuta ad ottemperare a quanto prescritto o presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato tecnico.

La Cooperativa si impegna a far utilizzare al proprio personale il rileva presenze installato presso il Centro

ART. 10 PERSONALE

La Cooperativa:

- dovrà fornire personale qualificato in relazione alle prestazioni ed attività previste, garantendo la presenza di tale personale e la continuità del servizio, evitandone per quanto possibile l'avvicendamento.
- dovrà indicare una figura con funzione di responsabile tecnico referente nei rapporti con l'amministrazione comunale, reperibile in giornata.
- è tenuta a presentare al Comune l'elenco nominativo degli operatori che espletano i servizi di cui trattasi, specificando per ciascuno la qualifica e l'inquadramento normativo e retributivo, nonché il possesso della patente di guida.

Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale sono di esclusiva competenza e responsabilità della Cooperativa.

La Cooperativa è tenuta:

- all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operatori contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).
- all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza igienico sanitaria;
- a prendere visione del manuale HACCP adottati, accettare ed adeguarsi a quanto indicato;
- dovrà assicurare l'applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. del settore; nel caso di Cooperativa Sociale/Consorzio tra Cooperative Sociali/A.T.I. tra Cooperative Sociali tali condizioni dovranno essere estese, oltre che al personale dipendente, anche ai soci-lavoratori della medesima;
- all'assunzione del personale che la Cooperativa contraente del precedente appalto impegnava nel contratto precedente le cui retribuzioni faranno riferimento al CCNL delle cooperative sociali;
- a garantire la partecipazione a corsi di aggiornamento programmati a propria cura e spesa d'intesa con il responsabile del servizio, al di fuori dell'orario di lavoro ordinario;
- a sostenere la spesa per la partecipazione ai predetti incontri e corsi del proprio personale.

Il Comune provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, all'INPS o all'INAIL.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità la Cooperativa dovrà garantirne lo svolgimento senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del proprio personale. Dovrà, inoltre, provvedere

all'avvicendamento immediato dell'operatore professionale del quale, ad insindacabile giudizio del Comune, venga ritenuta opportuna la sostituzione.

Il personale impiegato nei servizi dovrà tra l'altro:

- indossare divisa idonea sempre pulita, con cartellino di riconoscimento;
- mantenere in servizio un contegno corretto e rispettoso con gli utenti;
- garantire il rispetto della privacy degli utenti, non divulgando informazioni che li riguardino, ad eccezione delle informazioni (all'Ente o a terzi dallo stesso autorizzati) necessarie a garantire la qualità del servizio;
- essere fisicamente idoneo per lo svolgimento del servizio;
- non fumare in servizio;
- essere opportunamente formato dalla Cooperativa rispetto al servizio da svolgere e alla normativa in materia (modalità distribuzione diete speciali, normativa HACCP, norme igieniche sanitarie ecc.);
- parlare e saper leggere e scrivere in italiano (spetta alla Cooperativa l'eventuale alfabetizzazione).

ART. 11 - SICUREZZA DEI LAVORATORI

La Cooperativa deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previdenziali ed assicurative.

La Cooperativa assume direttamente a proprio carico, per il proprio personale, ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con speciale riferimento all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare: all'attività di formazione, ai presidi individuali, ai controlli e alla prevenzione sanitaria, ecc. e quindi:

- certificherà entro due mesi dall'inizio del rapporto contrattuale l'avvenuta informazione dei lavoratori in relazione a quanto previsto dal predetto Decreto Lgs. 81/08;
- provvederà a fornire da subito ai lavoratori preposti ai servizi tutto il materiale di protezione individuale previsto dal predetto testo normativo;
- collaborerà con il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione dell'Ente committente in merito a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per un effettivo ed efficace perseguimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza individuali e collettivi con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08;
- comunicherà all'Ente il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione designato;
- consegnerà entro 30 giorni dalla stipula del contratto il documento aziendale di valutazione dei rischi previsto dalla summenzionata normativa, ricevendo entro lo stesso termine copia dell'omologo documento aziendale dell'Ente;

Quanto sopra indicato senza oneri aggiuntivi per la parte committente

ART. 12 RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE

La Cooperativa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio dai loro operatori, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

La Cooperativa stessa dovrà depositare, all'atto della presentazione della cauzione definitiva, una polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati. L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori a € 4.000.000,00 per sinistro, con limiti di € 1.500.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro), € 1.000.000,00 per danni a cose.

ART. 13 - PENALITA'

La Cooperativa a nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale. Salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, la Cooperativa dovrà corrispondere le seguenti penali:

- euro 200,00 per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio da parte di un operatore adibitovi;

- euro 300,00 per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli ospiti;
- da euro 100,00 ad euro 600,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto.

Ai fini dell'applicazione della penale le inadempienze o irregolarità sono accertate d'ufficio o a seguito di segnalazione al comune. Esse sono comunicate alla Cooperativa che può far pervenire giustificazioni o scritti difensivi nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. L'amministrazione comunale adotta le determinazioni in merito motivando la decisione assunta anche alla luce delle giustificazioni o scritti difensivi prodotti dalla Cooperativa.

Il provvedimento è assunto dal responsabile del servizio.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate alla Cooperativa. **ART. 18 -**

ART. 14 RISERVATEZZA

La Cooperativa è tenuta all'osservanza di tutto quanto stabilito dal D. Lgs. 30.6. 2003 n. 196, D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e del regolamento (UE) 2016/679 .

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 il titolare del trattamento è il Comune di Piovene Rocchette, responsabile del trattamento dei dati personali e dei dati particolari è la Cooperativa affidataria del servizio per quanto di competenza.

ART. 15 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e il comune provvederà altresì all'incameramento della cauzione, allorquando la Cooperativa:

- perde i requisiti di idoneità,
- destini al servizio personale privo della prescritta qualificazione professionale;
- non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore,
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale,
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro.

Nella ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; nelle altre ipotesi, l'accertamento della causa risolutiva è preceduto da due successive diffide intimamente alla Cooperativa ed è esecutiva alla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

La risoluzione comporterà l'incameramento della cauzione definitiva per fare fronte alle spese sostenute al riguardo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno che la cauzione non copra.

ART. 16 RECESSO

Al Comune è riconosciuta la facoltà di recesso dal contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'appalto del servizio;
- b) qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione o sospensione del servizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.

ART. 17 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico della Cooperativa.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il Foro di Vicenza.

ART. 19 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama a quanto disposto dal Codice Civile, dalle norme di appalti degli Enti Pubblici, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs n. 18.04.2016 n. 50 è il Responsabile del Servizio Affari Generali dott. Pellizzari Giancarlo, tel. 0445696415, e-mail info@comune.piovene-rocchette.vi.it.



Il Responsabile
dott. Giancarlo Pellizzari